



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2008

Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia
di procedimento per il conferimento ai magistrati
degli uffici direttivi

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante l'approvazione, nel mese di luglio 2007, della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (legge 30 luglio 2007, n. 111), che ha inciso positivamente ed in maniera significativa sulla struttura e sulla funzionalità della magistratura, permangono tuttavia, nell'attuale sistema, taluni profili suscettibili di ulteriore miglioramento.

In questa prospettiva, in particolare, va ricordato il procedimento per il conferimento ai magistrati degli uffici direttivi, che presenta alcune lacune, dimostrandosi inefficace al fine di garantire una sollecita designazione dei titolari.

Può essere importante rilevare al riguardo come nella Procura di Catania vi sia ancora una vacanza del posto di Procuratore capo della Repubblica dal 19 novembre 2006; in quella di Reggio Calabria, la vacanza dura dal 19 gennaio 2007, mentre a Caltanissetta il posto di Procuratore capo della Repubblica è vacante dal 30 luglio 2006.

Si tratta, com'è evidente, di una situazione suscettibile di arrecare grave disagio e disfunzionalità all'operato della magistratura.

Al fine, pertanto, di garantire una maggiore speditezza ed efficacia alla procedura di conferimento degli uffici direttivi ai magistrati, il presente disegno di legge introduce una modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo unico di cui si compone il presente disegno di legge introduce quindi, all'articolo 11 della citata legge n. 195 del 1958, un ulteriore comma, volto a disciplinare modalità e tempi della procedura per il conferimento degli uffici direttivi ai magistrati.

In particolare, si prevede che la commissione per il conferimento degli uffici direttivi deliberi la proposta da sottoporre al Ministro della giustizia per il concerto, entro due mesi dalla data di pubblicazione della vacanza dell'ufficio, così da introdurre un termine perentorio entro il quale la commissione in parola è tenuta a deliberare la proposta per il conferimento degli incarichi.

In mancanza di tale deliberazione entro i suddetti due mesi, si prevede che la proposta sia emanata, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, dal Comitato di Presidenza, sentito il presidente della commissione, il quale, sulla base della proposta del Comitato, procede al concerto con il Ministro. Si prevede infine che all'esito della procedura di concertazioni il provvedimento sia iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per la deliberazione.

Si tratta di norme idonee a garantire una maggiore efficacia e speditezza della procedura per il rinnovo degli incarichi direttivi, suscettibili di sanare la condizione di grave disfunzionalità che caratterizza tale procedimento, e di migliorare quindi sensibilmente la situazione di molti uffici giudiziari; per tali ragioni se ne auspica quindi la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Entro due mesi dalla data dell'annuncio della vacanza dell'ufficio sul bollettino di cui all'articolo 192, secondo comma, dell'ordnamento giudiziario di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni la commissione di cui al terzo comma del presente articolo delibera la proposta di conferimento degli uffici direttivi e la sottopone al Ministro della giustizia. In mancanza della suddetta delibera, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al primo periodo, la proposta è deliberata dal Comitato di presidenza, sentito il Presidente della commissione, che procede al concerto con il Ministro della giustizia. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per la relativa deliberazione»

